



LINEE GUIDA RACCOMANDAZIONE SPECIALE III DEL GAFI/FATF

Premessa

Le 9 Raccomandazioni Speciali del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) definiscono un quadro di base per la lotta al finanziamento del terrorismo e si prestano ad essere applicate universalmente. Tali Raccomandazioni contengono i principi alla base degli interventi che i Paesi attuano a seconda della propria situazione e del proprio ordinamento costituzionale.

Impedire ai terroristi di usare il sistema finanziario globale per promuovere le attività criminali è essenziale per la repressione del terrorismo internazionale. Un elemento chiave della risposta da parte della comunità internazionale è stato quello di imporre misure di prevenzione contro l'occultamento e il trasferimento di fondi o beni usati per finanziare il terrorismo, e di designare persone e altri soggetti ai quali tali misure devono essere applicate in seguito alla loro immissione sulle liste.

Si ha presente che ogni sforzo finalizzato a combattere il finanziamento del terrorismo potrebbe essere fortemente compromesso se i Paesi non congelassero i fondi o altri beni riconducibili ai terroristi in maniera rapida ed efficace.

In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica di San Marino per contrastare il terrorismo, il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, le Autorità sammarinesi si sono dotate di strumenti normativi e provvedimenti amministrativi finalizzati a dare attuazione alle misure restrittive delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Si richiama, in particolare, il Titolo IV "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale" ed, in particolare, gli articoli 46 e seguenti della Legge 17 giugno 2008 n. 92.

In tale ottica, l'Agenzia di Informazione Finanziaria, nell'ambito dei compiti che la Legge 17 giugno 2008 n. 92 le affida, attribuisce grande importanza alla circostanza che i comportamenti di tutti i soggetti designati siano improntati alla massima celerità, uniformità, trasparenza e collaborazione affinché sia reso possibile l'adempimento degli obblighi che dai superiori principi internazionali discendono.

L'Agenzia di Informazione Finanziaria in data 4 giugno 2010 ha emanato l'Istruzione n. 2010-03 "Disposizioni in attuazione della Raccomandazione Speciale III del GAFI".

Ciò premesso l'Agenzia, nello spirito della Legge e nel perseguimento del rafforzamento dei presidi utili a contrastare i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, fornisce le allegate linee guida relativamente alla Raccomandazione Speciale III del GAFI. Queste ultime rappresentano uno strumento di facile consultazione e forniscono un quadro di riferimento per comprendere le procedure previste ai sensi di legge, con particolare riferimento alle "Liste" (*listing* e *de-listing*) e al "congelamento di beni" (*freezing* e *un-freezing*).

San Marino, 20 Agosto 2010

1. Qual è il contenuto della Raccomandazione Speciale III del GAFI?

La Raccomandazione speciale III del GAFI “Congelamento e confisca dei beni di terroristi” recita:

Ciascun paese deve porre in essere misure volte a congelare senza ritardi i fondi o altri beni appartenenti a terroristi, a coloro che finanziano il terrorismo e alle organizzazioni terroristiche, conformemente alle Risoluzioni dell'ONU relative alla prevenzione e repressione del finanziamento di atti terroristici.

Ciascun paese deve inoltre adottare ed attuare misure, tra cui provvedimenti legislativi, che consentano alle autorità competenti di sequestrare e confiscare i beni che costituiscono proventi originati, utilizzati, intesi o stanziati ai fini del finanziamento del terrorismo, degli atti terroristici o delle organizzazioni terroristiche.

Tale raccomandazione postula fundamentalmente due obbligazioni: la prima, che concerne il congelamento ed il sequestro dei beni di terroristi, ha finalità preventive ed è diretta a bloccare beni potenzialmente destinati a finanziare attività terroristiche; mentre la seconda, che riguarda l'obbligo di procedere alla confisca dei predetti beni, ha sia natura preventiva che punitiva e mira a sottrarre i beni ai terroristi.

La Raccomandazione speciale III del GAFI trova attuazione nell'ordinamento sammarinese mediante gli articoli 46-50 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e succ. mod..

In data 4 giugno 2010 in forza dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della Legge n. 92/2008, AIF ha emanato l'Istruzione 2010-03, che nello spirito della Legge medesima, persegue il rafforzamento dei presidi utili a contrastare i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Quali sono le Risoluzioni delle Nazioni Unite alle quali è stata data attuazione a San Marino?

Le Risoluzioni rilevanti ai fini della Raccomandazione speciale III e alle quali è stata data attuazione a San Marino sono:

- a) la **1267(1999)** e sue successive modifiche e/o integrazioni, recepita con Delibera n.2 del 6 Ottobre 2008, in seguito periodicamente aggiornata. La Risoluzione 1267(1999) obbliga i paesi a congelare i beni e fondi detenuti o controllati dai Talibani, da Al-Qaida, da Osama bin Laden, o da persone ed enti a loro associati. Il Comitato per le Sanzioni (Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee, detto anche Comitato 1267), sulla base delle indicazioni fornite dai singoli paesi, compila le liste dei soggetti nei cui confronti deve essere adottato il provvedimento di congelamento. Le designazioni effettuate dal Comitato sono vincolanti – in quanto adottate in base al Capitolo VII della Carta ONU – ed obbligano gli Stati a procedere al congelamento (*freezing*) dei beni nei confronti dei soggetti inseriti nelle suddette liste.
- b) la **1737(2006)** e sue successive modifiche e/o integrazioni, recepita con Delibera n.3 del 6 Ottobre 2008, in seguito periodicamente aggiornata. Tale Risoluzione ha disposto sostanzialmente nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran un embargo pressoché integrale di tutte le forniture di materiali in qualche modo connessi con il settore nucleare e prevede un generale obbligo di congelamento dei fondi e degli altri beni di soggetti (persone fisiche, giuridiche e gruppi) coinvolti nell'attività di proliferazione di armi di distruzione di massa. Inoltre la Risoluzione dispone altre misure restrittive, ivi compreso il divieto di trasporto di specifici materiali utili alla creazione di armi nucleari ed il divieto di transito, negli Stati che adottano le misure restrittive, di determinati soggetti, nonché delle persone ed enti che agiscono nel loro interesse o sotto la loro direzione.

3. Cosa si intende per “congelamento”?

Si intende il “congelamento di fondi” così come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera g) della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche. Più in particolare “congelamento” è il divieto di movimentare, trasferire, modificare, disporre, utilizzare o gestire fondi o risorse economiche, di accedere ad essi, così da modificarne l'entità, l'importo, l'ubicazione, la titolarità di diritti, il possesso, la natura, la destinazione o provocarne qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi o delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la gestione di portafoglio, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

4. Chi è competente a decidere se dei fondi devono essere colpiti da congelamento?

L'articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche prevede che in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica di San Marino per contrastare il terrorismo, il finanziamento del terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, adotti con delibera le misure restrittive (tra le quali rientra anche il congelamento di fondi), conformemente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato.

5. Che effetti comporta il congelamento?

L'articolo 47 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche stabilisce che i fondi e le risorse economiche sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo. È altresì vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite o stanziarli a loro vantaggio. È nullo ogni atto contrario.

6. In quanto tempo si ottiene il congelamento?

Il congelamento è immediatamente efficace dalla data di adozione delle delibera congressuale e si perfeziona senza alcun tipo di preavviso al soggetto i cui beni o fondi sono colpiti da tale provvedimento.

7. Come è possibile identificare quali beni vengono colpiti da congelamento?

Il congelamento colpisce tutti i beni o fondi detenuti, gestiti o in qualunque modo controllati da persone, enti o gruppi contenuti nelle Liste, e non solo quelli che possono essere legati a un particolare atto terroristico, trama o minaccia.

8. Cosa si intende per “Lista” o “Liste”?

Per “Lista” o “Liste” deve intendersi l'elencazione di soggetti (persone, enti e gruppi) predisposta ed emendata periodicamente dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, conformemente alle proprie risoluzioni recepite o da recepire nella Repubblica di San Marino con apposita delibera del Congresso di Stato.

9. Dove è possibile reperire tali Liste aggiornate?

1. Le Liste aggiornate sono rinvenibili *in primis* sul sito del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (<http://www.un.org/sc/committees>). Tuttavia, per rendere più semplice la consultazione, l'Agenzia di Informazione Finanziaria, ospita sul proprio sito internet (www.aif.sm) un collegamento diretto alle Liste ONU. L'Agenzia ha predisposto tale accesso diretto alle Liste consolidate vigenti sul proprio sito internet al fine di consentire ai destinatari di consultare le Liste aggiornate al più recente provvedimento del Consiglio di Sicurezza o di un suo Comitato.

10. Chi modifica o aggiorna le Liste?

Le Liste sono aggiornate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato secondo procedure stabilite dal Consiglio stesso. Gli aggiornamenti alle decisioni del Consiglio di Sicurezza o di un suo Comitato sono periodicamente recepite a San Marino dal Congresso di Stato mediate apposita delibera.

Le delibere del Congresso di Stato sono consultabili sul sito internet dell'AIF sotto la sezione “Misure Restrittive”.

11. Le Liste sono immutabili o subiscono variazioni?

Le Liste vengono modificate e/o aggiornate periodicamente, sia “in entrata” (*listing*) che “in uscita” (*de-listing*). Vale a dire che delle elencazioni di soggetti (persone, enti e gruppi) vengono periodicamente inserite ma possono anche subire delle cancellazioni.

12. È difficile consultare le Liste?

Le Liste sono estremamente facili da consultare. Una guida/esempio della modalità di consultazione delle Liste è illustrata sul sito internet dell’Agenzia di Informazione Finanziaria ([.doc](#)).

13. Qual è l’Autorità sammarinese competente a formulare agli organismi internazionali preposti proposte di inclusione o cancellazione dalle liste e/o abrogazione di un ordine di congelamento?

Il Comitato per il Credito e il Risparmio (CCR) può formulare ai competenti organismi internazionali proposte per includere persone, enti o gruppi nelle liste, nonché proposte di cancellazione dalle liste, anche sulla base delle istanze presentate dai soggetti interessati.

Il CCR è inoltre competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati. In caso di abrogazione dell’ordine di congelamento assume i provvedimenti necessari affinché i beni siano restituiti all’avente diritto o, qualora si tratti di beni immobili o mobili registrati, affinché sia iscritta la cancellazione del congelamento nei pubblici registri.

14. Cosa sono le misure restrittive? Quali tipologie di misure restrittive possono essere adottate con Delibera del Congresso di Stato?

Le misure restrittive sono delle sanzioni, uno strumento di natura diplomatica o economica che intende determinare un cambiamento per quanto riguarda attività o politiche, come le violazioni del diritto internazionale o dei diritti umani, oppure politiche che non rispettano lo Stato di diritto o i principi democratici.

Le misure restrittive comprendono:

- a) il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute o controllate, direttamente o indirettamente, da persone, enti o gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite;
- b) le restrizioni di natura commerciale, incluse le restrizioni commerciali all’importazione o all’esportazione e gli embarghi sulle armi;
- c) le restrizioni di natura finanziaria, incluse le restrizioni finanziarie o all’assistenza finanziaria ed il divieto alla prestazione di servizi finanziari;
- d) le restrizioni di altra natura, incluse le restrizioni all’assistenza tecnica, il divieto di volo, il divieto di ingresso o di transito, le sanzioni diplomatiche, la sospensione della cooperazione e il boicottaggio di manifestazioni sportive.

La delibera del Congresso di Stato può introdurre anche ulteriori misure restrittive oppure specifiche disposizioni in relazione al contenuto delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato. Inoltre la stessa delibera che dispone l’attuazione delle misure restrittive può prevedere deroghe nel rispetto delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite oppure limitazioni per motivi di ordine o di interesse pubblico.

15. Dove è possibile reperire le Delibere del Congresso di Stato che adottano le misure restrittive?

Tali delibere sono immediatamente pubblicate nelle tabelle del Palazzo Pubblico e del Tribunale. Dal momento della loro pubblicazione si presumono conosciute da chiunque. Il sito della Segreteria di Stato per gli affari interni <http://delibere.interni.segreteria.sm/> permette di visualizzare/ricercare/scaricare tali delibere.

L'Agenzia di Informazione Finanziaria per dare maggiore pubblicità a detti provvedimenti ha dedicato una sezione apposita sul proprio sito internet (www.aif.sm): “misure restrittive”—“delibere del Congresso di Stato”.

16. Chi è soggetto destinatario dell'Istruzione AIF 2010-03?

L'Istruzione 2010-03 emanata da AIF in data 4 giugno 2010 è indirizzata a tutti i soggetti designati di cui all'articolo 17 (quindi i soggetti finanziari, non finanziari e i professionisti meglio descritti agli articoli 18, 19 e 20) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 i quali detengono, controllano o gestiscono “beni” o “fondi” così come definiti dalla Legge 17 giugno 2008 n.92; nonché, nei casi specificatamente disciplinati, alle Amministrazioni dello Stato che curano la tenuta di pubblici registri.

17. Cosa si intende per “beni” o “fondi”?

“Beni” o “fondi” sono definiti nell'articolo 1, comma 1, lett. e) della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche come i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi; le risorse economiche di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, nonché qualsiasi altra utilità specificata nell'allegato tecnico alla presente legge.

Nell'articolo 2 dell'allegato tecnico alla legge, viene chiarito:

Sono considerati “beni” o “fondi”: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, compresi i mezzi di pagamento e di credito, qualsiasi documento o strumento, anche elettronico o digitale, che sia idoneo a dimostrare un diritto su tali beni o a disporre di essi. A titolo esemplificativo sono inclusi:

- a) il denaro contante, gli assegni, le cambiali, i crediti pecuniari, gli ordini di pagamento e gli altri mezzi di pagamento;
- b) i depositi presso enti creditizi o enti finanziari oppure presso altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti, le obbligazioni di qualsiasi natura e i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- c) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
- d) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari, le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
- e) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse economiche;
- f) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni.

18. Il mio ufficio rientra tra le Amministrazioni dello Stato che curano la tenuta di pubblici registri? Se sì, in che modo posso comunicare ad AIF i dati e le informazioni di cui dispongo relativamente ad un nominativo presente in una Lista?

Le Amministrazione dello Stato interessate alle misure restrittive sono tutti gli uffici pubblici che curano la tenuta di pubblici registri.

Qualora un Amministrazione dello Stato verifichi che i beni mobili o immobili registrati appartengono a soggetti presenti nelle Liste, ne dà immediata comunicazione all'Agenzia, mediante la compilazione del seguente modello ([.doc](#)).

Il contenuto di tale comunicazione deve essere anticipato via posta elettronica al seguente indirizzo congelamento@aif.sm.

19. Chi dispone l'iscrizione del congelamento nei pubblici registri?

È l'Agenzia di informazione finanziaria che, ai sensi dell'articolo 48 comma 2 della Legge, con apposita disposizione, ordina l'iscrizione nei pubblici registri del congelamento dei beni immobili e dei beni mobili registrati appartenenti ai soggetti presenti nelle Liste.

20. Com'è disciplinata la custodia, amministrazione e gestione dei beni o dei fondi oggetto di congelamento?

Per la disciplina della custodia, amministrazione e gestione dei beni o dei fondi oggetto di congelamento si rimanda al Decreto Delegato del 31 ottobre 2008 n.137 “*Disciplina della custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento*”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia di Informazione Finanziaria (www.aif.sm) alla sezione “normativa vigente”—“legislazione”.

21. Come mi devo comportare se gestisco beni o fondi per un soggetto il cui nominativo scopro essere presente nelle Liste?

La Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche e l’Istruzione 2010-03 stabiliscono che, nel caso in cui i soggetti destinatari verifichino la presenza, tra la propria clientela o tra i titolari effettivi, di soggetti inclusi nelle Liste, questi debbano inviare all’Agenzia una comunicazione secondo il seguente modello ([.doc](#)). Detto modello deve pervenire con lettera raccomandata all’Agenzia entro 48 ore dal riscontro e deve essere anticipato via posta elettronica al seguente indirizzo congelamento@aif.sm entro e non oltre la giornata di rilevamento.

In un secondo momento, i soggetti designati devono inoltre:

- a) comunicare all’Agenzia entro 15 giorni dall’adozione della delibera congressuale, le misure applicate ai sensi della presente legge, indicando i soggetti coinvolti, l’ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;
- b) comunicare all’Agenzia le operazioni, i rapporti, nonché ogni altro dato o informazione disponibile riconducibile ai soggetti inclusi nelle liste.

Chi effettua tale comunicazione, deve compilare il seguente modello ([.doc](#)).

22. Come mi devo comportare se ho necessità di utilizzare beni o fondi congelati, per soddisfare un fabbisogno fondamentale mio o di un mio familiare?

La Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche stabilisce che chiunque abbia necessità di utilizzare beni o fondi congelati, per soddisfare un fabbisogno fondamentale proprio o di un suo familiare, può presentare apposita istanza, scritta e motivata di esenzione, totale o parziale, dal congelamento al Segretario di Stato per le Finanze nella sua qualità di Presidente del Comitato per il Credito e il Risparmio, presso la Segreteria di Stato per le Finanze, allegando ogni utile documento o informazione.

Dall’istanza deve risultare in maniera inequivocabile il motivo in base al quale si avanza richiesta di esenzione, come specificato dall’articolo 49 comma 3 della Legge. In particolare si dovrà documentare quale sia il bisogno fondamentale per il quale si chiede l’esenzione, l’importo e la modalità di pagamento, nonché il soggetto (denominazione, ragione sociale, sede e COE o altro codice identificativo analogo) che si intende pagare per soddisfare il fabbisogno.

Un modello esemplificativo di istanza di esenzione è stato predisposto da AIF ([.doc](#)).

Analoga istanza può essere avanzata per i pagamenti di spese alimentari, medicinali, abitazione, assistenza medica e legale, tasse, imposte, premi di assicurazioni obbligatorie, spese bancarie per la tenuta dei conti.

23. Come mi devo comportare se riscontro che il mio nominativo è ingiustamente presente nelle Liste e voglio chiedere di essere rimosso?

Se ritengo che il mio nome compare ingiustamente nelle Liste posso avanzare un’istanza affinché il mio nome venga cancellato. L’istanza scritta e motivata va indirizzata al Segretario di Stato per le Finanze nella sua qualità di Presidente del Comitato per il Credito e il Risparmio, presso la Segreteria di Stato per le Finanze, allegando ogni utile documento o informazione.

Un modello esemplificativo di istanza è il seguente ([.doc](#)).

Il Comitato per il Credito e il Risparmio, effettuate le dovute verifiche, sulla base della documentazione ricevuta e qualora ne ravvisi la fondatezza, notificherà al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o a suo Comitato l’istanza ricevuta.

24. Cosa succede dopo che l'istanza viene accettata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da suo Comitato ?

Se la proposta di cancellazione dalle liste, che precede l'abrogazione, viene accettata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da suo Comitato, il Comitato per il Credito e il Risparmio, assume tempestivamente i provvedimenti necessari affinché i fondi, i beni e le risorse economiche siano restituiti all'avente diritto o, qualora si tratti di beni immobili o mobili registrati, affinché sia iscritta la cancellazione del congelamento nei pubblici registri.

25. Cosa succede se l'istanza di cancellazione non viene accettata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da suo Comitato ?

Qualora la proposta di cancellazione dalle liste e la conseguente abrogazione dell'ordine di congelamento non venisse accolta dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o a suo Comitato, il Comitato per il Credito e il Risparmio ne informa senza ritardo il richiedente.

26. Come mi devo comportare se riscontro che dei miei beni o risorse sono ingiustamente colpiti da congelamento per richiedere la rimozione di tale provvedimento?

Chiunque abbia interesse, qualora ritenga che il congelamento di fondi, beni o risorse economiche sia avvenuto senza giusta causa, può avanzare un'istanza scritta e motivata al Segretario di Stato per le Finanze nella sua qualità di Presidente del Comitato per il Credito e il Risparmio, presso la Segreteria di Stato per le Finanze, allegando ogni utile documento o informazione.

Giova ricordare che così come il congelamento è immediata conseguenza dell'inserimento in una Lista (se recepita con Delibera dal Congresso di Stato), analogamente l'abrogazione dell'ordine di congelamento si potrà ottenere come conseguenza diretta della cancellazione dalla Lista medesima.

AIF ha predisposto il seguente modello esemplificativo di istanza di abrogazione dell'ordine di congelamento ([.doc](#)).

In tale processo, il Comitato per il Credito e il Risparmio, effettuate le dovute verifiche, sulla base della documentazione ricevuta e qualora ne ravvisi la fondatezza, si farà da tramite per notificare, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o a suo Comitato, l'istanza ricevuta.

27. È possibile che si riscontri che il nominativo di un mio cliente è presente nelle Liste, ma il Congresso di Stato non ha ancora adottato la relativa Delibera? In tal caso come mi devo comportare?

Nel caso in cui si riscontri che il nominativo di un cliente è presente nelle Liste, laddove il Congresso di Stato non abbia ancora adottato la relativa Delibera, si raccomanda una immediata comunicazione ad AIF, secondo il seguente modello ([.doc](#)).

Tale evenienza si può verificare in quanto AIF anticipa gli aggiornamenti delle risoluzioni e la comunicazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato a mezzo di posta elettronica.

Ciò avviene nel perseguimento del principale obiettivo di immediatezza ed efficacia delle misure di congelamento, per informare tempestivamente i soggetti designati, le Amministrazioni dello Stato che curano la tenuta di pubblici registri e le Forze di Polizia sugli aggiornamenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato.

Quanto precede, con il fine esclusivo di mettere il soggetto destinatario della presente in condizione di sapere "in tempo reale" se detiene, controlla o gestisce beni o fondi.

Di conseguenza, ogni riscontro positivo, nelle more della emanazione della delibera del Congresso di Stato, deve essere immediatamente comunicato (al più tardi entro 3 ore dall'avvenuto riscontro) all'Agenzia di Informazione Finanziaria, per consentire a quest'ultima di adottare un tempestivo provvedimento di blocco ed evitare che i beni o fondi di soggetti legati al terrorismo possano circolare liberamente. In tale eventualità sarà l'Agenzia che richiederà, tramite il Segretario di Stato per le Finanze, l'adozione di una delibera d'urgenza da parte del Congresso di Stato avente ad oggetto i fondi o i beni bloccati dall'AIF, disponendone così il congelamento di cui all'articolo 46 della Legge.

28. Esiste una tutela giurisdizionale contro le misure restrittive (ivi compreso il congelamento) disposte nei miei confronti?

Ai sensi dell'articolo 50 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, contro le misure restrittive disposte con delibera congressuale e contro i provvedimenti adottati dal Comitato per il Credito e il Risparmio, il soggetto interessato può presentare, personalmente o tramite legale, ricorso in opposizione.

Contro le medesime misure è ammesso ricorso giurisdizionale. Pertanto in deroga all'articolo 3 della Legge 25 gennaio 1984 n.5, il soggetto interessato, qualora non abbia nominato un difensore di fiducia o qualora ne sia rimasto privo, è assistito dal difensore d'ufficio anche nei procedimenti dinanzi al giudice amministrativo. Al difensore d'ufficio non è dovuto alcun compenso per le prestazioni professionali effettuate.

29. Dove posso reperire ulteriore materiale relativo alle procedure adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in merito alle Risoluzioni 1267(1999) e 1373(2001)?

Sul sito internet dei Comitati Sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (<http://www.un.org/sc/committees/>) vengono regolarmente pubblicati tutti i documenti relativi alle singole Risoluzioni.

Più in particolare, per quanto attiene alla Risoluzione:

- a) 1267(1999) e sue successive modifiche e/o integrazioni, si rimanda al sito internet del Comitato 1267 (<http://www.un.org/sc/committees/1267/index.shtml>) per prendere visione di [informazioni generali sui lavori](#) che lo stesso svolge, delle [linee guida sulla procedura](#) che esso segue nello svolgimento del suo operato, oltre a informazioni di base sulle procedure di [inserimento](#) (*listing*) e [cancellazione](#) (*de-listing*) dalle liste, così come sul [congelamento](#) (*freezing*) e sue richieste di esenzione. Il Comitato 1267 pubblica inoltre dei [rapporti annuali](#) sulle attività poste in essere.
- b) 1737(2006) e sue successive modifiche e/o integrazioni, si rimanda al sito internet del Comitato istituito con la stessa risoluzione (<http://www.un.org/sc/committees/1737/index.shtml>) per avere conoscenza dei [principali documenti](#) attinenti l'attività svolta, le [linee guida sulla procedura](#) che esso segue nello svolgimento del suo operato, oltre ai [rapporti](#) che periodicamente (almeno ogni 90 giorni) il Comitato indirizza al Consiglio di Sicurezza.

30. Ci sono documenti predisposti da organismi istituzionali che potrebbero essere utili per capire meglio questo argomento?

Il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) ha predisposto delle *Best Practices* ([International Best Practices - Freezing of Terrorist Assets, 23 Giugno 2009](#)) che sono da considerarsi delle linee guida di carattere generale per l'efficace attuazione di misure restrittive, conformemente agli standard internazionali. Le *Best Practices* non sono giuridicamente vincolanti, esse mirano tuttavia a individuare elementi chiave nell'attuazione di adeguati provvedimenti sanzionatori.

Anche l'Unione Europea, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), applica misure restrittive al fine di perseguire gli obiettivi specifici della PESC, così come stabiliti nel trattato sull'Unione europea. In tale ottica pertanto l'UE ha elaborato e aggiornato un documento intitolato [Le migliori pratiche dell'UE per l'attuazione effettiva di misure restrittive](#), che fornisce orientamenti pratici e raccomandazioni su questioni relative all'attuazione delle sanzioni finanziarie.